



**Associazione Nazionale Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale**

*Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64
Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n. 95/04*

Sede legale: Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma
Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002
C/C Postale n. 75392001



LINEE GUIDA PER RICHIESTA DI PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE N. 328/00

– REGIONE TOSCANA

**Campagna Nazionale Anffas Onlus su applicazione della Legge n. 328/00
3 dicembre 2010 presentazione richieste su tutto il territorio nazionale**

1. COSA SONO I PROGETTI INDIVIDUALI

La legge n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) prevede che, affinché si ottenga in pieno l’integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, i singoli vari interventi di integrazione/inclusione siano tra loro coordinati, non solo per evitare inefficaci sovrapposizioni, ma soprattutto per indirizzare meglio l’insieme di tali interventi verso un’adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze della persona beneficiaria.

Il principale strumento è quello della predisposizione di progetti individuali per ogni singola “persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art. 3 L. 104/92)¹”, attraverso i quali poter creare percorsi personalizzati per ciascuno in cui i vari interventi siano coordinati in maniera mirata, massimizzando così i benefici effetti degli stessi e riuscendo, diversamente da interventi settoriali e tra loro disgiunti, a rispondere in maniera complessiva ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario.

Nello specifico, secondo la L. 328/00, il Comune² deve predisporre, d’intesa con la A.S.L., un progetto individuale, indicando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

¹ Sugli effettivi destinatari vedasi meglio il paragrafo “4. QUALE PERSONA HA DIRITTO AL PROGETTO INDIVIDUALE?”

² Sulla competenza, regione per regione, vedasi meglio il paragrafo “2. AVVERTENZE”



S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net



Tel. 06/3611524 – 06/3212391 – Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: nazionale@anffas.net

Attraverso tale innovativo approccio si guarda alla persona con disabilità non più come ad un semplice utente di singoli servizi, ma come ad una persona con le sue esigenze, i suoi interessi e le sue potenzialità da alimentare e promuovere.

Pertanto, per predisporre un efficace piano individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione occorre partire da un'analisi completa di tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità:

- 1) situazione sanitaria personale;
- 2) situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- 3) situazione relazionale/affettiva/familiare;
- 4) disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- 5) interessi ed aspirazioni personali;
- 6) servizi territoriali già utilizzati;
- 7) servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

Stante la molteplicità dei succitati fattori, in gran parte non oggettivamente misurabili, e diversamente incidenti sulla situazione complessiva, la realizzazione di un progetto individuale deve essere attuata non attraverso meri adempimenti tecnico-amministrativi, ma con un'impostazione che abbia come stella polare la Persona, in quanto tale.

Di conseguenza, sia nella fase progettuale che attuativa del progetto dovrebbero essere considerate imprescindibili le volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, maggiormente in grado di definire i suoi bisogni e gli interventi più adeguati al caso concreto.

Questo continuo dialogo tra la Pubblica Amministrazione da una parte e il centro d'interessi beneficiario/famiglia/rappresentante dall'altra è utile anche per "ripensare" il progetto qualora muti il quadro dei fattori sopra citati oppure vari l'incidenza del singolo fattore all'interno del quadro complessivo.

L'ottenere un progetto individuale non significa automaticamente avere tutti i servizi di cui si ha bisogno, ma soprattutto:

- 1) avere un momento di sintesi che, per esempio, crei un coordinamento ed una rimodulazione tra i servizi già fruiti, evitando inutili doppioni o sovrapposizioni (anche di orari) che portino, di fatto, ad annullare i benefici degli stessi;
- 2) rappresentare l'intensità e la qualità del bisogno anche ai fini della modulazione del servizio (se già esistente sul territorio) in cui si viene inseriti: per esempio, se nel progetto individuale viene

rappresentato un bisogno di grado elevatissimo, si avrà diritto al massimo monte ore di quel servizio;

- 3) richiedere l'attivazione del servizio (non ancora esistente nel territorio, ma) risultante dal progetto individuale necessario per la persona con disabilità e compatibile con quanto già previsto nel Piano di Zona di riferimento.

Anffas Onlus ha prodotto dei fac simile contenente schemi per la presentazione della richiesta di progetto individuale.

Le richieste sono suddivise per alcune ipotesi-tipo: maggiore/minore età, disabilità fisica/psichica, interdizione/inabilitazione/amministrazione di sostegno/nessuna forma di protezione giuridica.

2. AVVERTENZE

A seguito della riforma costituzionale del 2001, le Regioni hanno acquisito piena potestà legislativa in tema di inclusione sociale e, quindi, tali indicazioni vengono fornite in maniera differente per ciascuna Regione, pur sempre rimanendo, a nostro parere, l'indicazione statale di un progetto individuale come punto di partenza per la presa in carico globale delle persone con disabilità quale prestazione essenziale, comunque da riconoscere.

Tra l'altro, come si vedrà nei paragrafi successivi, anche analizzando le azioni da compiere per ogni singola Regione, occorre scontare l'assoluta mancanza di chiarezza circa l'organizzazione, ancora in fieri, del sistema sociale - socio/sanitario. Infatti, anche quando questo nella Regione di riferimento è almeno sulla carta già realizzato, nella pratica vi sono assoluti ritardi nell'attuazione, oltre al fatto che, laddove esistente, il progetto individuale viene adottato solo per l'inserimento della persona con disabilità in specifici programmi di intervento (non autosufficienza) o servizi (assistenza domiciliare).

Proprio partendo da tale consapevolezza, Anffas Onlus ha voluto creare un pool di esperti che analizzasse, Regione per Regione, l'assetto su tale tema, affinché i risultati di tale prima analisi permettessero la redazione delle Linee guida diverse per ciascuna regione. In tal modo si può porre l'attenzione, nei paragrafi seguenti, sulle questioni imprescindibili, proponendo già una modalità per raggiungere la soluzione ad eventuali criticità che potranno incontrarsi durante il percorso.

3. DOMANDE DA COMPILARE

In allegato alle presenti Linee Guida, vi sono modelli per la presentazione della domanda per il progetto individuale, differenti a seconda che la persona per cui si richiede il progetto è un minore, una persona maggiorenne interdetta/inabilitata/soggetta ad amministrazione di sostegno, una persona maggiorenne

con impossibilità fisica a firmare o un maggiorenne con disabilità intellettiva e/o relazionale senza alcuna misura di protezione giuridica.

NB: E' utile fare una copia dell'istanza da presentare, affinché di essa possa essere apposta la data di presentazione ed il corrispettivo numero di assunzione a protocollo da parte della Pubblica Amministrazione.

3.1 DOMANDA PER MINORE CON DISABILITA'

La domanda deve essere sottoscritta **da uno dei genitori**, semmai allegando un certificato di famiglia.

3.2 DOMANDA PER MAGGIORENNE CON DISABILITA' INTERDETTO

La domanda deve essere sottoscritta **dal tutore**, semmai allegando il verbale di giuramento per l'assunzione dell'incarico.

3.3 DOMANDA PER MAGGIORENNE CON DISABILITA' INABILITATO

Si ritiene utile far sottoscrivere la domanda sia alla **persona inabilitata**, sia al **curatore** (per quest'ultimo occorre allegare il verbale di giuramento per l'assunzione dell'incarico), anche se, di regola, la persona inabilitata potrebbe firmare da sola, non rientrando tale istanza negli atti per cui è prevista l'assistenza del curatore.

3.4 DOMANDA PER MAGGIORENNE CON DISABILITA' SOGGETTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Di regola, l'amministratore di sostegno (Ads) può firmare un'istanza a favore del beneficiario solo se ciò è ricompreso tra i poteri conferitigli col decreto di nomina dal Giudice Tutelare (per esempio, potrebbe essersi attivata l'amministrazione di sostegno solo per la gestione del proprio patrimonio, non già per le scelte di vita o per quelle terapeutiche e di assistenza). L'eventuale sottoscrizione dell'Ads dovrebbe essere accompagnata, oltre che dal verbale di giuramento con cui si è assunto l'incarico, anche dal decreto di nomina in cui sono specificati i suoi compiti.

Nel caso di assenza, nel decreto di nomina, di tale potere di firma per le istanze verso le Pubbliche Amministrazioni, dovrebbe essere **il beneficiario** a sottoscrivere di proprio pugno, presumendosi che, al di là degli atti espressamente previsti nel decreto, questi abbia la totale capacità d'agire.

Ad ogni buon conto, in tale ultimo caso, si suggerisce di far **sottoscrivere congiuntamente al beneficiario e all'Ads**.

3.5 DOMANDA PER MAGGIORENNE CON DISABILITA' FISICA CHE NON SA O NON PUO' FIRMARE

In genere, **chi non sa o non può firmare** (per esempio per paralisi degli arti superiori) dichiara davanti ad un pubblico ufficiale di far propria tale istanza (che si compila in proprio nome).

Il Pubblico Ufficiale (es. funzionario del Comune), previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

3.6 DOMANDA PER MAGGIORENNE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE PRIVO DI MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA

In tal caso, la domanda dovrebbe essere fatta dal **diretto interessato**, anche se eventualmente non comprenda il valore giuridico di tale istanza. Ciò perché in ogni caso la domanda è un atto a suo favore, che non determina ricadute negative per la sua sfera giuridica (patrimoniale/personale).

Ad ogni buon conto, si ritiene utile far firmare l'istanza **anche da un familiare della persona con disabilità**.

4. QUALE PERSONA HA DIRITTO AL PROGETTO INDIVIDUALE

L'art. 14 Legge n. 328/00 riconosce il diritto al progetto individuale per la realizzazione della piena *“integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104”*. Ciò determina che, in base alla norma nazionale, tale possibilità è riconosciuta solo a chi sia in possesso di certificazione per lo stato di *handicap* ai sensi della Legge n. 104/1992, indipendentemente dal riconoscimento della gravità o meno (ai sensi dell'art. 3 comma 1 o comma 3 della legge n. 104/1992).

In ogni caso, si consiglia di provare a presentare domanda anche nel caso in cui il diretto interessato non abbia la certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992, ma semmai solo quella inerente l'invalidità civile. Infatti, l'art. 5 della Legge n. 41/2005 prevede che *“Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato **tutte le persone** residenti in Toscana.”* E che per queste *“il comune di residenza assicura la definizione del percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7, comma 2, l'erogazione delle prestazioni e sostiene gli oneri per l'assistenza prestata”*.

N.B. i "Percorsi Assistenziali Personalizzati" ex art. 7 L.R. n. 41/2005 sono diversi dai Progetti di Assistenza Personalizzati per i non autosufficienti (ovvero persone con disabilità grave) ex L.r. n. 66/2008 ed i cc.dd. "Progetti di Vita indipendente".

I progetti individuali ex art. 14 Legge n. 328/00 trovano una più puntuale rispondenza, a nostro parere, nei primi, che, a differenza degli altri due, sono applicabili a tutte le persone con disabilità e non solo a quelle non autosufficienti, secondo la definizione della L.r. n. 66/08.

Del resto, la gamma degli interventi prevedibili nelle due ultime tipologie è più che altro indirizzata al mantenimento della persona presso il proprio domicilio, fornendo un servizio di mera assistenza (addirittura i Progetti di Vita indipendente sono più che altro volti all'erogazione di un contributo per l'assunzione di un assistente alla persona, sul presupposto della preesistenza di un progetto globale di

vita). Mentre i progetti individuali dovrebbero tendere a creare anche i prodromi per l'esercizio delle potenzialità delle persone con disabilità anche, per esempio, in termini lavorativi, sportivi, ecc..

5. ENTE DEPUTATO A RICEVERE LE DOMANDE

Si ritiene che le istanze vadano presentate al **Comune di residenza**, anche in virtù della considerazione che, ai sensi della L.r. n. 41/2005, il responsabile dei percorsi assistenziali personalizzati è l'assistente sociale del Comune. Al tempo stesso, si ritiene che l'istanza debba essere indirizzata anche ai cc.dd "**Punti Insieme**", quali Presidi distrettuali volti all'accesso unitario ai servizi del sistema integrato.

Si consiglia ai singoli di verificare previamente se effettivamente per ciascun Distretto/Ambito siano stati istituiti i Punti Insieme, la loro dislocazione geografica, oltre che la loro effettiva competenza operativa su tali richieste (n.b. occorre che si stia ben attenti a non confondere con le istanze volte ad ottenere l'accesso ai soli interventi per la non autosufficienza).

6. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

In tutte le domande è prevista la seguente dicitura *“Si richiede la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, oltre all'indicazione delle modalità di partecipazione al suddetto procedimento, unitamente ai tempi, previsti per legge e/o regolamento, per l'adozione del provvedimento espresso.”*

In sostanza, una volta ricevuta la richiesta di progetto, il singolo interessato dovrebbe avere una comunicazione di avvio del procedimento di predisposizione del progetto individuale, in cui è indicato il nominativo di chi è deputato a fornire tutte le informazioni sul procedimento stesso.

Di regola, lo stesso responsabile del procedimento dovrebbe anche avvisare della tempistica prevista per le singole fasi dello stesso, oltre che dell'adozione dell'atto finale: progetto individuale o rigetto della richiesta.

Ad ogni buon conto, si ritiene che alla redazione del progetto possa partecipare, oltre al diretto interessato, anche la famiglia, nonché l'Associazione che ha in carico (perché semmai eroga dei servizi) la persona con disabilità.

A tal proposito, al di là delle presenti Linee Guida per la presentazione della richiesta del progetto individuale, Anffas Onlus sta individuando dei criteri di massima per la stesura del progetto stesso, affinché i partecipanti al progetto possano anche richiedere delle valutazioni (seguire per esempio diverse scale rispetto a quella di Barthel) o decisioni particolari.

Il progetto individuale termina con l'accettazione dello stesso attraverso la sottoscrizione delle Amministrazioni coinvolte e della persona interessata o di chi la rappresenta.

7. MONITORAGGIO DEI SINGOLI PROCEDIMENTI ATTIVATI CON LA RICHIESTA DI PROGETTO E REAZIONI AD OMISSIONI – ERRORI

Si consiglia ai singoli di creare un dossier rispetto alla propria istanza di progetto individuale, curando una sorta di “diario di bordo”.

E' importante che nel dossier risultino:

- 1) copia dell'istanza prodotta con impresso il numero di protocollo e la data della presentazione;
- 2) copia della comunicazione di avvio del procedimento;
- 3) eventuale regolamento inerente i termini per procedere;³
- 4) tutta la documentazione (sanitaria, sociale) inerente la persona con disabilità, per la quale deve essere redatto il progetto individuale;
- 5) copia delle eventuali osservazioni scritte presentate per la redazione del progetto individuale;
- 6) verbali delle sedute inerente la valutazione del bisogno e redazione del progetto;
- 7) progetto individuale finale.

Tutta questa documentazione permetterà in ogni momento di valutare se la Pubblica Amministrazione sia rimasta silente, se vi siano ritardi nella predisposizione del progetto individuale o nell'espletamento di una delle fasi intermedie, se il progetto redatto abbia disatteso quelle che erano le evidenze sociali/sanitarie evidenziatesi nel corso dell'istruttoria.

N.B. Si precisa che, in assenza dei regolamenti locali per le procedure amministrative, il termine per concludere il procedimento (redazione progetto individuale ovvero rigetto della domanda) è di **30 giorni dalla data della presentazione della domanda** (art. 2 Legge n. 241/1990 a seguito delle modifiche adottate con L. n. 69/09). In ogni caso anche l'art. 10 della Legge n. 66/2008 per i progetti per le persone non autosufficienti prevede i termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

³ A tal proposito, si suggerisce che i singoli interessati, nelle more della presentazione dell'istanza per il progetto personalizzato o di una prima convocazione per la redazione, provvedano a richiedere al proprio Comune e/o Ambito di riferimento copia dell'eventuale Regolamento sui procedimenti amministrativi di propria competenza istituzionale.